CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1852

Tutte queste circostanze, che sono motivi lodevoli, a parere dell'onorevole Sineo, perchè dovranno essere rigettate dal legislatore e dal giudice?

Inoltre l'onorevole Sineo diceva che sarebbe un aprir l'adito alla scostumatezza, quando questi impedimenti si potessero facilmente eludere; ma ricorrere al magistrato, avere in contraddittorio l'ufficio dell'avvocato generale, il debito di far prova di gravi circostanze, sulle quali il magistrato dovrà pronunciare, e il facile rischio di una contraria decisione sono tutt'altro che incoraggiamenti a sfidare gli ostacoli della legge.

Ciò detto, mi rivolgo all'onorevole Michelini, il quale diceva che, trasmettendosi la facoltà sovrana al potere giudiziale, si fa troppo accessibile il varco all'ottenimento.

Io dico invece al contrario; dico che le porte del magistrato non sono più accessibili di quelle del Consiglio di Stato o della grande cancelleria; quivi può esser loco a favore, a protezione, a privilegio; dinanzi al magistrato, non parla che la legge eguale per tutti. Non sussiste dunque cotesta osservazione.

Ha molto meno ragione l'onorevole Michelini quando sostiene che i magistrati sono stabiliti per eseguire, non per eludere le leggi, quando noi accanto ad una legge severa collochiamo un'altra legge di conciliazione, diamo vita a due leggi che reggono egualmente lo Stato, ed il magistrato è esecutore tanto dell'una che dell'altra.

Nè meglio si oppone l'onorevole Michelini quando osserva che il magistrato esecutore delle leggi, in nessun caso accorda dispense dalle medesime. Se l'onorevole Michelini avesse gettato uno sguardo sopra il Codice civile, avrebbe trovato molti casi in cui il magistrato ha facoltà di accordare dispense ed esenzioni dalla legge generale: per esempio, all'articolo 384 il Senato è autorizzato a permettere la vendita dei beni dei minori, quantunque siano per regola generale inalienabili; agli articoli 1540 e 1541 il magistrato ed il tribunale possono, contro il disposto della leggegenerale, autorizzare l'alienazione di tutto, o di parte della dote della moglie; in altri casi si dispensa dalla prestazione di cauzione, in altri dalla vendita all'asta pubblica, in altri dalla formazione dell'inventario. Quando le eccezioni sono ammesse dal legislatore, il magistrato applicandole non infrange la legge, ma obbedisce alla legge. (Segni d'approvazione)

Mi permetterà l'onorevole Mellana di osservargli che quando egli vuole che si collochino eccezioni speciali accanto alla legge generale, non vuole nè più nè meno di quello che io ho proposto. Fosse pur vero che non esistessero impedimenti; ma poichè esistono, vuolsi almeno temperarne l'acerbità.

Io non credo, come l'onorevole Mellana, che si mostri più liberale chi vuole un precetto assoluto, fiero, immutabile di colui che accanto alla legge che vieta e che condanna vuole almeno una traccia di speranza, almeno un sospiro di misericordia.

Gli ateniesi legislatori, accanto al tempio di Giove vendicatore, collocavano quello di Giove indulgente per insegnare che Dio che punisce, è Dio che perdona; e non sia detto di noi, che abbiamo innalzato un altare alla collera senza porre nemmeno una lapide all'indulgenza. (Approvazione da tutte le parti della Camera)

MICHELINI. Nelle poche parole per me dette contro le dispense in generale e particolarmente contro la proposta dell'onorevole Brofferio, il quale vorrebbe dare la facoltà di dispensare ai magistrati, ho voluto servire alla massima brevità, ma con dispiacere vedo che non ho conseguito l'altro mio intento, quello della chiarezza; vedo almeno che non sono stato inteso dall'onorevole deputato di Caraglio.

La Camera pertanto mi permetterà che io svolga, senza allontanarmi dalla brevità, la mia opinione.

Avvi una grande differenza tra le grazie che si sogliono concedere per le pene nelle quali si è incorso per crimini o delitti, e le dispense di cui si tratta qui. Le grazie sono per loro essenza rarissime, perchè se fossero frequenti sarebbero assolutamente illusorie tutte le leggi.

Per lo contrario ove le leggi aprissero il varco alle dispense, queste diverrebbero per necessità molto frequenti; nè si saprebbe dove dovrebbe fermarsi quell'autorità che sarebbe incaricata di concederle. Ed io non adduco altra prova che le stesse parole dell'onorevole Brofferio.

Egli accennava a 7 od 8 circostanze, una delle quali non potrebbe a meno che militare in favore della dispensa in tutti i casi immaginabili.

D'onde verrebbe che le eccezioni sarebbero molto più frequenti che non la regola generale della proibizione: ecco dunque che non si possono pareggiare le dispense alle grazie. Tuttavia fra grazia e dispensa avvi questo di comune, che entrambe implicano una derogazione alle leggi.

Quando il potere esecutivo esercita il diritto di far grazia, cioè di derogare alla legge, lo fa per delegazione degli altri poteri legislativi, perchè solamente quei poteri che hanno fatto la legge possono ad essa derogare. Lo stesso si dica quanto alle dispense, le quali sono anch'esse una derogazione alle leggi. Ma incaricare di questa derogazione coloro il cui ufficio è d'invigilare all'esatta osservanza delle leggi, di applicarle ai casì che occorrono, mi sembra cosa contraria alla natura della magistratura, mi sembra una incomportabile confusione delle attribuzioni legislative colle giudiziarie.

Se nella legge stessa si potessero stabilire le eccezioni, al magistrato non mancherebbero norme; ma, essendo ciò impossibile, quale criterio avra il magistrato nelle sue decisioni?

Quanto ai casi speciali di dispensa indicati dall' onorevole Brofferio, osserverò in genere che le eccezioni sono indicate dalle leggi stesse:

Finalmente io non ho considerato la cosa sotto l'aspetto della maggiore o minore facilità di ottenere la dispensa, come mi ha fatto dire l'onorevole preopinante; ma unicamente ho detto non essere conforme alla natura delle cose si dispensino dall'osservanza delle leggi coloro che devono esserne i più gelosi custodi.

CORNERO. Debbo esprimere anch'io il sentimento della Commissione, che è per l'assoluto ed irremissibile divieto, e non per l'ammessione della facoltà di concedere dispensa.

Qual è lo scopo del divieto? È quello di evitare le macchinazioni domestiche, ed anche le congiure condotte per lungo tempo alla sordina.

Io ho studiato gran pezzo per trovare un rimedio in ordine alle dispense, ed ho dovuto convincermi essere impossibile di rinvenirlo.

Quando si dice che si va avanti ai magistrati, che si sente l'avvocato generale, si assumono informazioni, tali cose non m'inducono ancora a credere che veramente siasi trovato un valido rimedio, perchè esso non può evitare gli sconci che giustamente si paventano.

Ma si soggiunge che avrà luogo il dibattimento e si faranno gli opportuni incombenti; locchè vuol dire che seguirà un giudizio contraddittorio.

Un giudizio contraddittorio in questa materia non produrrebbe utili risultamenti, ma anzi darebbe luogo a gravi scandali

Se non si vuol fare un giudizio contraddittorio, allora le